



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati:

- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto in data 4 giugno 2024 al R.G. n. 16-1/2024 Procedimento Unitario, promosso

d a

OPTIMA ITALIA S.P.A., con sede legale in Napoli al Corso Umberto I, n. 174, capitale sociale di Euro 1.500.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Napoli, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 07469040633, R.E.A. 618813 - NA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Danilo Caruso, nato a Napoli il 26/03/1969, c.f. CRSNDL69C26F839G, rappresentata e difesa, giusta procura *ad litem* rilasciata in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Adiutrice Barretta (c.f. BRR DRC 78M61 A783P), dello Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l., unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Benevento alla Loc. Ponte Valentino zona Industriale ASI AZ 5 nonché al domicilio digitale avvbarretta@legalmail.it, e dichiara, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., di voler ricevere gli avvisi, le notificazioni e le comunicazioni della cancelleria a mezzo PEC all'indirizzo avvbarretta@legalmail.it, ovvero a mezzo fax al n. 0824/1905499.



RICORRENTE

nei confronti di

CHIARA MASELLA (nata a Roma il 04/10/2000; c.f. MSLCHR00R44H5010; residente in Trieste alla Via San Lorenzo in Selva n. 25/2), imprenditrice individuale sotto la ditta omonima, con sede in (34146) Trieste alla Via San Lorenzo in Selva n. 154, P. IVA 01319320329. - *contumace* -

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

LETTO il ricorso presentato da Optima Italia S.p.a. e preso atto delle conclusioni dalla stessa rassegnate all'udienza del 10 settembre 2024 dinanzi al relatore, convergenti, alla luce delle informative acquisite nel processo, sulla richiesta, in origine articolata in via subordinata, volta alla dichiarazione di apertura della liquidazione *controllata* (e non giudiziale) nei confronti della resistente imprenditrice individuale Chiara Masella;

ESAMINATI gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative trasmesse dagli enti interpellati;

SENTITO il giudice relatore in camera di consiglio;

VERIFICATA la rituale notifica di ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, tenutasi il 10 settembre 2024, cui l'imprenditrice resistente, non costituitasi, sebbene ritualmente e tempestivamente notiziata della lite a cura della Cancelleria a norma degli artt. 40, comma 6, e 41 comma 2, CCII, non è comparsa;

RITENUTA la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente, costituita nel dicembre 2018, operante nel settore della ristorazione, ha la propria sede nel circondario del medesimo Ufficio;

CONSIDERATO che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII;

OSSERVATO che la richiesta di apertura della liquidazione controllata a norma dell'art. 268 CCII è stata avanzata non dal debitore bensì da un creditore;



RILEVATO pertanto che la situazione presupposta di sovraindebitamento descritta dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, deve potersi qualificare non come stato di crisi bensì come stato di insolvenza e altresì che, a pena di improcedibilità, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria deve essere pari o superiore a cinquantamila euro; al tempo stesso, si rende atto che al Tribunale non è comunque pervenuta alcuna attestazione da parte dell'O.C.C., su eventuale richiesta della debitrice, volta a illustrare una mancanza di attivo distribuibile, onde non può configurarsi alcuna ipotesi di improcedibilità ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII (*" .. non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. .."*);

CONSIDERATO che la società ricorrente vanta un credito, sebbene non giudizialmente certo, portato da ben undici fatture emesse in un ampio arco temporale, tra il 9.11.2020 e il 23.9.2021, a titolo di corrispettivo a fronte di somministrazioni di gas, per un ammontare di complessivi 35.743,18 euro, oltre interessi successivi (convenzionali);

RITENUTO che l'imprenditrice Masella versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte; in tal senso depone la considerazione che il credito della società ricorrente attiene alla fornitura di un servizio (somministrazione di gas) di importanza intuibilmente fondamentale per il regolare funzionamento di un attività come quella esercitata dalla resistente, impegnata, come detto, nella gestione di un esercizio di ristorazione, e d'altra parte l'entità notevole cui è assunto siffatto credito è il frutto di una situazione di morosità più che sedimentata, trovando essa radice in fatti di inadempimento non solo ripetuti ma anche ormai non più recenti;

RAMMENTATO che, per essere assoggettato a liquidazione controllata, il debitore, quando sia, come è evidente nella specie, un imprenditore, deve possedere congiuntamente i requisiti dimensionali dell'impresa minore, fissati ai numeri 1), 2)



e 3) dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, in relazione all'attivo patrimoniale, ai ricavi e ai debiti, risultando egli soggetto altrimenti alla procedura della liquidazione giudiziale;

RITENUTO che sussistono elementi idonei per considerare che quella esercitata dalla resistente Masella sia una "impresa minore", ossia che nessuna delle soglie indicate dal menzionato art. 2, comma 1, lett. d), CCII sia stata effettivamente superata; anzitutto, l'impresa risulta iscritta presso la locale Camera di Commercio con la specifica qualifica di "piccolo imprenditore"; in secondo luogo, rileva constatare che la visura camerale in atti attesta, quantomeno a partire dall'inizio del 2022, la totale assenza di addetti dipendenti, ciò che appare in sintonia con una dimensione contenuta dell'impresa, così come con le evidenze della certificazione dei debiti contributivi trasmessa dall'INPS di Trieste, la quale, infatti, indica l'esistenza di una esposizione debitoria, a titoli di contributi e sanzioni civili, formata in buona parte per omesso versamento di contributi dovuti alla gestione lavoratori autonomi ed artigiani, per un importo complessivo di 58.205,94 euro, somma il cui recupero è stato già affidato all'agente della riscossione e l'entità della quale vale - già da sola - nel contempo a soddisfare la condizione di procedibilità posta dall'art. 268, co. 5, secondo periodo, CCII; in ogni caso, a quest'ultimo riguardo sono stati acquisiti anche gli estratti di ruolo, trasmessi dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, atti a tracciare l'esistenza, aggiornata alla data del 18.06.2024, di una esposizione debitoria relativa a cartelle e/o avvisi esecutivi erariali e/o avvisi di addebito previdenziali ancora non pagati dal contribuente, di 75.802,39 euro (al lordo di interessi di mora, somme aggiuntive ed oneri);

RITENUTO pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

TENUTO conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dagli artt. 270, comma 2, lett. b), 125, 356 e 358 CCII;



RILEVATO altresì che la Corte Costituzionale con sentenza n.121 del 21 maggio - 4 luglio 2024 ha dichiarato “*l’illegittimità costituzionale* (dell’art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese, e) *dell’art. 146 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata*”;

VISTI gli artt. 1, 2, 27, 268, 270, nonché 40, 41, 42, 49 CCII,

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di CHIARA MASELLA (nata a Roma il 04/10/2000; c.f. MSLCHR00R44H5010; residente in Trieste alla Via San Lorenzo in Selva n. 25/2), imprenditrice individuale sotto la ditta omonima (P. IVA 01319320329), con sede in (34146) Trieste alla Via San Lorenzo in Selva n. 154;
- 2) nomina il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura;
- 3) nomina come Liquidatore l’avv. Giacomo Andriolo, con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
- 4) autorizza il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

I) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;

II) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

III) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;



- IV) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- V) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 5) ordina al debitore sottoposto a liquidazione controllata di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
- 6) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
- 7) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- 8) dispone che il Liquidatore:
- a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste e ne assicuri la pubblicazione presso il registro delle imprese;
 - b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
 - c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
 - d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;



- f) entro il 31/03 e il 30/09 di ogni anno (a partire dal 31/03/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
- g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
- 9) dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02, n. 115 (come risultante a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza Corte Cost. n, 121 del 21 maggio – 4 luglio 2024).

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 10/09/2024

Il Presidente est.

dott. Francesco Saverio Moscato

